



Modulo di richiesta Nulla Osta – *Interventi sulle risorse forestali e vegetazionale*
ai sensi dell'art. 28 L.R. del 6 ottobre 1997 n. 29

**All'Ente Parco Regionale dei Castelli
Romani
Via Cesare Battisti, n. 5
00040 Rocca di Papa – Roma
Tel. 06/9479931 - Fax 06/9495254
naturalisti@parcocastelliromani.it**

Per ogni richiesta di nulla osta occorre effettuare un pagamento di € 20,00 tramite versamento postale su c.c. n° 73596645 intestato a Parco Regionale dei Castelli Romani, Via Cesare Battisti n.5, 00040 Rocca di Papa (Rm) con causale "Richiesta nulla osta ambientale" o presso l'Ufficio Economato dell'Ente Parco.

Il/la sottoscritto/a..... nato a.....
il.....residente nel Comune di.....
In Via/Piazza.....
tel./fax.....e-mail.....
in qualità di proprietario / possessore / conduttore del fondo
sito nel Comune di

Località.....
foglio/i.....particella/e.....
fa domanda affinché venga concesso il **Nulla Osta** ai sensi dell'art. 28 della L.R. del 6 ottobre 1997, n° 29 per:

Descrizione dell'intervento

- Taglio di fine turno bosco ceduo matricinato di superficie ettari.....
 - Taglio di fine turno fustaia di superficie ettari.....
 - Taglio di dirado bosco ceduo matricinato di superficie ettari.....
 - Taglio di dirado fustaia di superficie ettari.....
 - Altro tipo di intervento e/o forma di trattamento.....
di superficie ettari.....
- Specie legnose componenti il soprassuolo
- Castagno.....
 - Altre specie (specificare quali).....
- Età del bosco dall'ultimo taglio.....
- Eventuale patologia riscontrata.....
- Percentuale grado di copertura.....

Condizione dei popolamenti circostanti.....
 Modalità di esbosco.....
 Forma di trattamento che si prevede di adottare in prospettiva.....
 Dal taglio del suddetto bosco si possono ricavare circa..... quintali di legna;
 Taglio n.....piante delle seguenti specie per.....

 Specie componenti il soprassuolo.....
 Decespugliamento.....
 Altra tipologia di attività.....
 di superficie ettari.....
 Note.....

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA RICHIESTA

1. C.T.R. 1: 10.000 con evidenziata la superficie interessata;
2. Mappa particellare del catasto con evidenziata la superficie interessata;
3. Certificato catastale;
4. Copia del titolo di proprietà e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il fatto di essere proprietario o comunque di avere in disponibilità il fondo sul quale si chiede di effettuare l'intervento, con allegata copia del documento di riconoscimento ed eventuali deleghe, corredate di fotocopia di un documento di riconoscimento, di altri proprietari e/o possessori del fondo;
5. Nel caso di terreni gravati da usi civici, certificazione del Comune proprietario dell'appezzamento in questione, attestante il fatto che il fondo stesso sia stato dato in uso al/ai privato/i richiedente/i, o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Si allegano inoltre i seguenti documenti:

- N°.....copie degli elaborati tecnici (che sono obbligatori nei casi elencati nella **Nota 1**)

- Documentazione fotografica;
- Autorizzazioni degli enti competenti o altre autorizzazioni.....
- Altro.....

Consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.

Il sottoscritto dichiara, di prendere atto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di autorizzare al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell'Ente.

Data e firma del richiedente

Si fa presente che il nulla osta dell'Ente Parco è rilasciato entro 60 giorni dalla richiesta (art. 13 legge 6 dicembre 1991 n. 394), e che l'intervento di taglio potrà essere effettuato solo a seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'ente territoriale competente (Comune o Provincia).

**Modulo di richiesta Nulla Osta – *Interventi sulle risorse forestali e vegetazionali* -
ai sensi dell'art. 28 L.R. del 6 ottobre 1997 n. 29¹**

Nota 1

Casi in cui in allegato all'istanza deve essere presentato ai sensi del "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)", anche un elaborato progettuale, in particolare per interventi:

- Su boschi di fine turno aventi estensione pari o superiore a tre ettari;
- Su boschi dichiarati di rilevante interesse vegetazionale e soggetti ad indennizzo ai sensi della legge regionale 43/1974, indipendentemente dalla tipologia di proprietà ed estensione dell'intervento;
- Su boschi inclusi in aree dichiarate a rischio molto elevato (R4) oppure a rischio elevato (R3) dal piano di assetto idrogeologico (PAI), indipendentemente dal tipo di proprietà e dall'estensione dell'intervento;
- Su cedui di età elevata (quelli aventi età superiore a quella indicata nella tabella di cui all'art. 41 del Reg. Reg. 7/2005), indipendentemente dall'estensione dell'intervento;
- Di rimboschimento compensativo;
- Di conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui;
- Di sostituzione della specie effettuata mediante taglio, estirpazione, sradicamento e/o devitalizzazione delle ceppaie nonché lavorazione del suolo e successivo reimpianto;
- Di tagli intercalari di fustaie coetanee o cotaneiformi se non si tratta di interventi sanitari per asportazione di piante danneggiate e deperienti o di sfolli e diradamenti, purché non si asporti oltre il 30% delle piante presenti e le chiome delle piante superstiti restino tra loro distanziate, mediamente, di non oltre:
 - 1) 2 metri per le specie a temperamento sciafilo;
 - 2) 3,5 metri per le altre specie.
- Di tagli successivi di Fustaie coetanee dove per i tagli di sementazione (qualora non inseriti all'interno di un piano di assestamento) e gestione forestale, la provvigione scenda al di sotto dei quantitativi di:
 - a) per i boschi di faggio 200 metri cubi;
 - b) per i boschi di quercia 140 metri cubi;
 - c) per i boschi di conifere 150 metri cubi.
- Di taglio saltuario o a scelta delle fustaie disetanee;
- Di tagli delle fustaie articolate;
- Di taglio di curazione per i boschi cedui a sterzo;
- Di tagli intercalari di cedui semplici, matricinati e composti se l'asportazione è di entità superiore a tre polloni per ceppaia;
- Di conversione di cedui in fustaia;
- Su boschi cedui semplici e matricinati, che non siano stati utilizzati per un periodo uguale o superiore a quello indicato dall'art. 41 del Reg. Reg. 7/2005 qualora

l'intervento sia finalizzato al ripristino della gestione ordinaria del governo a ceduo in tutta o parte della superficie interessata dall'intervento;

- Di boschi in terreni mobili, soggetti a valanghe, al limite della vegetazione arborea, sulle cime e crinali apicali che sono avviati a forme di trattamento disetaneo ovvero, se si tratta di fustaie, al taglio disetaneo, mentre se ceduo al governo a ceduo composto oppure a sterzo nonché a ceduo ad elevata matricinatura i boschi ubicati:

a) nelle aree di cui al comma 1 all'art. 46 del Reg. Reg. 7/2005;

b) al limite della vegetazione arborea e comunque, oltre i 1.200 metri slm, per una fascia di 100 (cento) metri misurati secondo la direzione di massima pendenza a partire dal margine superiore del bosco stesso;

c) sulle cime e sui crinali apicali, aventi pendenze mediamente superiori al 50%, per una fascia di almeno 50 (cinquanta) metri misurati secondo la direzione di massima pendenza a partire dal margine superiore del bosco, oppure della sua linea di displuvio.

- Su soprassuoli dichiarati boschi destinati alla conservazione della biodiversità e del germoplasma vegetazionale, nelle more dell'approvazione del piano di gestione e assestamento forestale;

- Su boschi dichiarati di rilevante interesse vegetazionale di cui alla legge regionale 43/1974 e che abbiano ricevuto indennizzo per i mancati tagli, per la prevenzione e/o contenimento di processi fitosanitari e/o altri processi di degrado, nonché per la tutela della rinnovazione;

- Su Boschi inclusi nei siti di cui al d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni per interventi non sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi del comma 1 dell'art. 53 del Reg. Reg. 7/2005;

- Di utilizzazione finale ed intercalare, per i boschi composti per oltre il 25% di piante di sughera, indipendentemente dalla loro estensione;

- Per il recupero dei castagneti da frutto abbandonati, ovvero che non sono stati oggetto di manutenzione negli ultimi dieci anni allorché riguardino superfici superiori a 1 ettaro;

- Di conversione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto;

- Su Boschi e piante attaccate da parassiti per i parassiti sottoposti a lotta fitosanitaria dalla normativa nazionale e regionale, se l'interessato intende procedere ad interventi diversi da quelli indicati dalla stessa normativa;

- Di ripristino dei boschi distrutti o deteriorati nel caso incendi boschivi, di inefficacia di interventi di recupero, di invasione di insetti, della presenza di funghi o di altri fattori dannosi che determinino la distruzione totale o parziale del bosco ovvero la creazione di spazi vuoti per la mancata rinnovazione spontanea;

- Di recupero dei boschi gravemente degradati ed abbandonati;

- Di lavorazione dei terreni per l'impianto di nuovi boschi, rimboschimenti o piantagioni arboree in aree sottoposte a vincolo idrogeologico eccetto per i casi di cui al comma 1 dell'art. 125 del Reg. Reg. 7/2005.